



COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

Tel.086195124 - Fax. 0861958264 -

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 13-08-2015 Numero 13

Oggetto:	CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) . ANNO 2015
-----------------	--

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di agosto alle ore 17:30, in Fano Adriano presso la sala consiliare sita in Corso V. Emanuele III, IL CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Signori:

Consiglieri	Pres./Ass.	Consiglieri	Pres./Ass.
MORICONI ADOLFO	P	RICCIONI ROSSELLA	P
DI BONAVENTURA CARLO	A	VERANI SILVIO	P
MASTRODASCIO ANGELO	P	FRANCIOSI GERMANO	P
DI CESARE ALBERTINA	A	SCARDELLETTI MANUELA	P
MARCONE LUCIO	P	PISCIAROLI MARCO	P
RICCIONI FEDERICA	P		

Assegnati 11	Presenti n. 9
In carica 11	Assenti n. 2

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale, dott.ssa TAGLIERI SERENA. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig MORICONI ADOLFO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

PARERI DI REGOLARITA'

(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 31-07-2015: Favorevole Il Responsabile del servizio interessato DI GIACINTO ROMINA

PARERE: REGOLARITA' CONTAB. del 31-07-2015: Favorevole Il Responsabile del servizio interessato DI GIACINTO ROMINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014, il quale ha disposto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2015, poi prorogato al 30.07.2015

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'**Imposta Unica Comunale (IUC)**, che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigente IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014;

VISTE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/08/2014 con la quale state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2014.

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si è dovuto tenere conto della necessità di affiancare a tali aliquote quelle della TASI, in considerazione del fatto che – già dal 2014, a seguito dell'introduzione del Tributo sui servizi indivisibili - il mancato gettito IMU derivante dall'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale non è stato più rimborsato dallo Stato, proprio perché sostituibile dal Comune con l'applicazione della TASI.

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2015, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

VISTO lo Statuto Comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali.

VISTI i pareri dei responsabili dei relativi servizi ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 267/2000.

VISTO il parere favorevole da parte del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Dichiarata aperta la discussione, udita la relazione del Sindaco, interviene il consigliere Franciosi che spiega come avrebbe auspicato delle riduzioni ed agevolazioni per la componente TASI.

Replica il Sindaco specificando come le possibili esenzioni non sono compatibili con le sempre più pesanti riduzioni dei trasferimenti statali. Rassicura che ogni minore spesa sarà comunque erogata a favore del settore sociale.

Chiusa la discussione, con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;

DI CONFERMARE per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili):

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
L'abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale	1,5 PER MILLE
L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come da vigente Regolamento comunale IMU	1,5 PER MILLE
Aree fabbricabili	1,5 PER MILLE
Fabbricati rurali strumentali (Comma 8 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011)	1,0 PER MILLE
Immobili non ricompresi nelle casistiche sopraindicate	2,5 PER MILLE

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 42 comma 2, del Regolamento IUC, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

DESCRIZIONE	COSTO
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	€ 4.002,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	€ 52.037,00
MANUTENZIONE DEL VERDE , URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	€ 33.151,00
SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	€ 21.521,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	€ 25.175,00
TOTALE COSTI	€ 136.886,00

DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DI DARE ALTRESI' ATTO

- che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;
- che, ai sensi del Regolamento IUC, il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 20 del 13/08/2014;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013;

Il Consiglio Comunale, con votazione, espressa per alzata di mano, unanime favorevole, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il SINDACO
MORICONI ADOLFO

Il Segretario Comunale
TAGLIERI SERENA

Prot. n. _____

Fano Adriano, li

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comune.fanoadriano.te.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69). N. Reg. Pubbl. _____

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi dal _____ senza reclami od opposizioni.

Fano Adriano, li _____

Il Responsabile del Servizio
